 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE Pianificazione TERRITORIALE, autonomie LOCALI e sicurezza	
Servizio tutela beni paesaggistici	s.paesaggio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4144 fax + 39 040 377 4619 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

protocollo n. 5600/1.410
 riferimento
 allegato
 Trieste, 7 APR. 2009

Ai Comuni
 della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

e per conoscenza

Al Ministero per i beni culturali e paesaggistici
 Per il tramite della
 Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio
 del Friuli Venezia Giulia
 Piazza Libertà, 7
34132 - TRIESTE

All'ANCI sezione regionale del Friuli Venezia Giulia
 Piazza xx settembre, 2
33100 UDINE

oggetto: D.lgs. 42/2004, art. 146, comma 6 e art. 159, comma 1: verifica dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della funzione amministrativi di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Deliberazione della Giunta regionale n. 2970 del 30 dicembre 2008.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) attribuisce alle regioni la facoltà di delegare gli enti locali all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio a condizione che gli enti destinatari della delega dispongano dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6 del decreto legislativo medesimo.

In attuazione alle disposizioni sopra citate la Giunta regionale, con deliberazione n. 2970/2008, ha stabilito i criteri per la verifica della sussistenza dei richiamati requisiti nei soggetti delegati, pena la decadenza delle deleghe.

La scrivente Direzione centrale ha effettuato due incontri informativi - uno per i Comuni delle Province di Trieste e Gorizia e l'altro per i Comuni delle Province di Udine e Pordenone - nel corso dei quali è stato distribuito materiale utile per la predisposizione degli atti necessari agli adempimenti richiesti.

Al fine di fornire adeguato supporto e collaborazione per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 2970/2008, si ritiene opportuno, con riferimento alle richieste pervenute da alcune amministrazioni comunali, evidenziare di seguito le sintesi dei pareri resi.

Personale degli enti locali – nomina del responsabile del procedimento in materia di tutela del paesaggio

La D.G.R. n. 2970/2008 non contiene l'indicazione del possesso di specifici requisiti per il responsabile del procedimento in materia di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche e, pertanto, detti requisiti possono essere rinvenuti anche in figure non necessariamente riconducibili all'ambito tecnico in senso stretto, ma che, comunque, in relazione alla posizione rivestita, risultino in possesso di un grado di conoscenza adeguato degli elementi che caratterizzano la specifica materia, al fine di garantire, comunque, la corretta gestione del procedimento autorizzatorio medesimo.

Responsabile del procedimento – rilascio autorizzazione paesaggistica

La figura del responsabile del procedimento nei comuni del Friuli Venezia Giulia è tuttora disciplinata dagli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non necessariamente coincide con il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Il responsabile del procedimento è, quindi, una figura giuridicamente distinta da quella del dirigente dell'unità organizzativa o dal titolare di posizione organizzativa competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (atto con contenuto espressivo di volontà con effetti esterni) e può, quindi, essere individuato tra il personale della categoria D del C.C.R.L.

Comuni "sotto soglia" – nomina del responsabile del procedimento - non necessita

Per i Comuni sotto i 5000 abitanti e un numero di autorizzazioni paesaggistiche annue non superiore a dieci non è necessaria la nomina di un responsabile del procedimento distinto da quello che ha competenze in materia urbanistico-edilizia, essendo sufficiente la nomina della Commissione locale per il paesaggio per rispondere ai requisiti di cui all'art. 146, comma 6, del D.lgs. 42/2004 s.m.i..

Con riferimento ai comuni associati "sotto soglia" il responsabile del procedimento dell'ufficio comune in materia di tutela del paesaggio può essere anche il responsabile del procedimento in materia urbanistica-edilizia (non associato) di un comune. **Tale assetto organizzativo non interferisce con i requisiti delle forme associative né con i criteri di differenziazione e adeguatezza**, come definiti dalla DGR 2970/2008, i quali vanno intesi nel senso che il requisito "sotto soglia" si valuta comunque in relazione al singolo comune convenzionato e non alla dimensione associativa complessiva.

Commissione locale per il paesaggio – indennità componenti

L'articolo 183, comma 3, D.lgs. 42/2004 prevede che "la partecipazione alle commissioni ... Non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso...". La preclusione al compenso è riferibile solo ai commissari individuati tra l'organico delle pubbliche amministrazioni e che partecipano nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Nell'ipotesi in cui i componenti siano liberi professionisti o dipendenti pubblici che intervengono non per conto delle amministrazioni di appartenenza ma in qualità di esperti è possibile prevedere un'indennità (analogamente a quanto avviene per le commissioni edilizie integrate).

Associazione intercomunale – procedura per il conferimento delle funzioni in materia di paesaggio

Qualora, come è probabile, gli atti costitutivi di una associazione intercomunale non prevedano la gestione associata delle funzioni in materia di paesaggio, per poter attribuire ex novo a tale forma associativa i compiti relativi alla gestione della commissione locale per il paesaggio e/o quelli


relativi all'ufficio comune per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche occorre modificare in primo luogo la convenzione quadro vigente.

Tale operazione richiede il coinvolgimento di tutti i consigli comunali che devono approvare le medesime modifiche ed implica, nel dettaglio, la conseguente integrazione dell'elenco delle funzioni che si prevede di gestire in associazione e la indicazione dei comuni che parteciperanno alla convenzione attuativa (a meno che vi partecipino tutti gli associati).

La convenzione attuativa richiede invece, come è noto, la approvazione da parte delle sole giunte dei comuni aderenti all'ufficio comune.

Restando a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
ing. Luciano Agapito



LP